



STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita ai sensi dell'art. 39 della Costituzione l'Associazione Nazionale di professionisti ICT denominata Pro4Digital, già Pro4ICT.

2. Pro4Digital è un'Associazione professionale senza scopo di lucro, è dotata di autonomia statutaria, finanziaria e patrimoniale, è democratica, pluralista, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Libro Primo, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dal presente Statuto, nonché dalla L. n. 4/2013.

3. Pro4Digital per il tramite di Confcommercio Milano, appartiene al sistema della “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio – Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo, ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli organi confederali. Prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Confcommercio Milano e confederale.

4. Pro4Digital aderisce a Confcommercio – Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza (di seguito, in forma abbreviata Confcommercio Milano) ai sensi dell'art. 4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera. Ne accetta e rispetta lo Statuto, Codice Etico, Regolamenti e i deliberati degli Organi.

5. Pro4Digital si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale;
- le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt. 13 e 17 dello Statuto di Confcommercio Milano.

Art. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede principale in Milano e può istituire delegazioni ed uffici distaccati sia in Italia che all'estero, dispone inoltre di altre sedi regionali ed opera su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Art. 3 - PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

1. Pro4Digital uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra i soci e le eventuali componenti associative, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- l) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 4 - SCOPI

1. Pro4Digital nell'interesse generale dei soggetti Associati, avvalendosi anche delle strutture e dei servizi del Sistema Confcommercio:

- a) tutela e rappresenta a livello nazionale, regionale, metropolitano e comunale gli interessi sociali ed economici degli associati e dei partecipanti, di cui all'art. 6 del presente Statuto nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;
- b) al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo, manlevandosi dal comportamento dei singoli Professionisti Associati;
- c) favorisce le relazioni tra gli associati e i partecipanti per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- d) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statuari;
- f) aderisce, di intesa con Confcommercio Milano, a coordinamenti o federazioni nazionali per la tutela di interessi trasversali relativi alla professione.

Art. 5 - FUNZIONI

1. L'Associazione:

- a) rappresenta, tutela e valorizza le competenze specifiche di coloro che svolgono la professione di esperto dell'ICT e del Digitale, come in dettaglio specificato nell'allegato regolamento delle competenze professionali (redatto sulla base dell'e-Competence framework, ovvero sulle norme UNI 11506 e UNI 11621) che definisce anche il sistema di rilascio delle attestazioni, gli standard qualitativi e di qualificazione, la posizione assicurativa, l'eventuale conformità a norma tecnica UNI e gli strumenti idonei per accertare l'obbligo di aggiornamento professionale.
- b) promuove, tutela, vigila e favorisce le attività dei professionisti aderenti, ne forma e valorizza le competenze garantendone la capacità professionale. In particolare promuove la formazione permanente degli iscritti anche attraverso azioni dirette realizzabili con una struttura tecnico scientifica dedicata o tramite soggetti convenzionati;
- c) può rilasciare agli iscritti le attestazioni di cui all'art.7 legge 4/2013 ed autorizzarli all'utilizzo del riferimento dell'iscrizione all'Associazione come marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi ai sensi del medesimo art. 7 e dell'art. 8 della legge 4/2013. A questo scopo istituisce e gestisce appositi elenchi professionali /registri;

- d) garantisce il rispetto delle regole deontologiche, riportate nell'allegato Codice di condotta, di cui alla Legge 4/2013, e all'art.27 bis del Codice del consumo, mediante l'attività del Comitato di controllo deontologico, di cui al successivo art. 9;
- e) istituisce il Comitato tecnico scientifico che ha il compito consultivo di fornire linee di indirizzo per la formazione e lo sviluppo culturale e scientifico dell'Associazione e metodi di controllo della qualificazione ed il conseguimento delle competenze degli associati;
- f) potrà attivare forme di tutela e garanzia degli utenti ed in particolare lo Sportello di riferimento del consumatore presso cui i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ai sensi dell'art.27 ter del codice del consumo, nonché per ottenere informazioni sull'attività professionale e relativi standard;
- g) pubblica sul proprio sito web l'elenco completo degli iscritti e tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge 4/2013 anche ai sensi dell'art.81 Dlgs 26 marzo 2010 n.59;
- h) promuove attività di studio e ricerca, convegni, conferenze, collaborazioni con Università, Istituti di ricerca, ed ogni altro Ente finalizzato al progresso culturale e scientifico;
- i) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, assistenza e consulenza ai professionisti rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico e di supporto;
- l) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi.

Art. 6 - I SOCI

1. Aderiscono a Pro4Digital i soggetti che operano nell'ambito di rappresentanza così come esplicitato nell'art 5 lettera a) e che svolgono attività che non contrasti con gli scopi dell'Associazione e di Confcommercio Milano.
2. Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo di PRO4ICT. I Soci Fondatori possono continuare a rimanere associati a PRO4ICT anche nel caso in cui perdano lo status di lavoratore autonomo professionale, purché in regola con il versamento della quota associativa.
3. Sono Associati coloro che esercitano professionalmente l'attività di esperto dell'ICT nella forma del lavoro autonomo professionale e siano in possesso dei requisiti di accesso indicati dal regolamento delle competenze professionali, condividono gli scopi dell'Associazione e le finalità e si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita. Nel caso di esercizio della professione con organizzazione d'impresa, l'esperto può aderire a titolo esclusivamente personale.

4. Possono fare parte dell'Associazione in qualità di Associati le figure professionali di cui all'art.5 lettera a) che abbiano presentato domanda di ammissione dichiarando esplicitamente di conoscere ed accettare il presente Statuto e regolamenti collegati.

5. Gli Associati costituiscono la compagine associativa del Sistema Confcommercio Milano e Confederale. Ogni attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nel territorio di competenza dell'Associazione, entra comunque a far parte del sistema associativo, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia.

6. Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed hanno diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto, nonché di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.

7. Gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Pro4Digital, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

8. Per aderire all'Associazione si dovrà presentare domanda scritta e ci si dovrà impegnare ad aderire per l'anno solare in corso e per un biennio successivo.

9. La domanda deve contenere:

- la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati, dello Statuto di Confcommercio Milano e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali;
- l'impegno a comunicare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;
- la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.

10. L'adesione si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da darsi sei mesi prima della scadenza (entro il 30/6 dell'anno precedente).

Art. 7 - DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di Associato di Pro4Digital si perde:

- a) per lo scioglimento di Pro4Digital;
- b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 6, comma 10;
- c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dai competenti Organi di Pro4Digital per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli organi associativi di Pro4Digital, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di Pro4Digital con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
- d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;

Gli associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative in corso e/o pregresse e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Pro4Digital non possono esercitare i rispettivi diritti.

Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera la Giunta.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorso 15 giorni dalla predetta comunicazione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8 - SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Pro4Digital, sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

Art. 9 - ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) lo Sportello consumatori;
- h) il Comitato Tecnico Scientifico (i cui componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, in conformità alle linee guida approvate dall'Assemblea);
- i) il Comitato di controllo deontologico (i cui componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, in conformità alle linee guida approvate dall'Assemblea).

2. Gli Organi di cui alle lettere b), c), e) e f) sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

3. Tutte le cariche elettive hanno durata di cinque anni e decadono alla scadenza/scioglimento del Consiglio Direttivo. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni.

4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza dagli Organi di Pro4Digital.

5. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, membro di Giunta, nonché di Segretario Generale, ricoperte nell'ambito di Pro4Digital sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, metropolitano, comunale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

6. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 5, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

7. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 5, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

8. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

9. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto, di quello di Confcommercio Milano e di quello confederale.

10. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e del sistema Confcommercio Milano. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Confcommercio Milano, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

11. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all'art. 4 del Codice Etico di Confcommercio Milano.

Art. 10 - Rieleleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.

2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente

uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 11 – ASSEMBLEA: composizione

1. L'Assemblea di Pro4Digital è composta dalla totalità degli Associati Ordinari.
2. Ogni Associato Ordinario ha diritto ad un voto.
3. Per la determinazione degli Associati con diritto di voto farà fede la documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea, salvo quanto diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni Associato Ordinario può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato o da persona all'uopo nominata. Ogni Associato, o suo rappresentante, non può avere più di due deleghe.

Art. 12 – ASSEMBLEA: competenze

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale e le linee guida relative alle funzioni del Comitato Tecnico Scientifico del Comitato di controllo deontologico e dello Sportello consumatori;
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
 - d) elegge, a scrutinio segreto:
 - il Presidente;
 - il Consiglio;
 - il Collegio dei Revisori dei conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
 - e) ratifica la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione

f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera in merito allo status amministrativo di Pro4Digital;
- c) delibera sullo scioglimento di Pro4Digital, ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 13 – ASSEMBLEA: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre, previa comunicazione, con congruo anticipo, a Confcommercio Milano. In caso di Delega Amministrativa ai sensi del successivo art. 30, l'Assemblea può essere convocata anche solo una volta l'anno, entro il 30 novembre.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata a mezzo di lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo a comprovare il ricevimento, spedita a tutti gli Associati almeno 15 giorni prima della giornata fissata per l'adunanza.

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il Rendiconto ed il Conto preventivo, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti audio-video collegati (full audio-video conference).

In tali casi, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche l'indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei membri, l'eventuale indicazione del suo svolgimento esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l'espressione dell'eventuale voto elettronico.

Qualora l'Assemblea si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente, il Segretario, o l'eventuale Notaio, si trovino nel medesimo luogo.

Qualora l'Assemblea sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante o, qualora richiesto, il Notaio, unitamente alla o alle persone eventualmente incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

Resta inteso che in qualunque caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra gli associati, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente Statuto.

Coloro che partecipano all'Assemblea in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti all'Assemblea.

8. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20% dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

9. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

10. Per l'elezione di cui all'art. 12 comma 2 lett. d), l'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori e il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di Segretario.

11. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

12. Per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 20% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti personalmente o per delega.

13. Il recesso da Confcommercio Milano è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 50% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente di Confcommercio Milano mediante lettera raccomandata a.r. o PEC. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

14. Per lo scioglimento è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli Associati, personalmente presenti o per delega, ed il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

15. Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente, che lo presiede;
- fino a 14 componenti eletti dall'Assemblea.

Alle riunioni può essere invitato, senza diritto di voto, anche il Presidente del Collegio dei Revisori.

2. Qualora, in corso d'esercizio, un componente del Consiglio venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: competenze

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 3 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione dell'Associazione, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) delibera sulla proposta del Presidente di nomina dei membri di Giunta, approvando o respingendo integralmente tale proposta;
 - b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale;
 - c) predispone ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
 - d) delibera la misura dei contributi associativi da sottoporre all'Assemblea per la ratifica;
 - e) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari;
 - f) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - g) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - h) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Associazione negli enti ed organismi collegati diversi dalle società, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
 - i) decide sulle domande di ammissione e stabilisce le modalità di adesione;
 - l) delibera i provvedimenti di esclusione, specificandone i motivi;
 - m) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
 - n) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
 - o) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
 - p) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, attraverso mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, da inviarsi a ciascun componente fino a 10 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio, che può tenersi anche per via telematica, è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Il consigliere che sia assente per più di tre volte consecutive alle riunioni, salvo i casi di giustificato motivo, decade con delibera motivata del Consiglio stesso.
9. Approva il programma annuale delle attività sviluppato dal Comitato Tecnico Scientifico.
10. Può istituire un Comitato di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenze professionali cui partecipano previo accordo tra le parti le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 legge 4/2013.
11. Nomina su proposta del Presidente i componenti del Comitato Tecnico Scientifico in conformità alle linee guida approvate dall'Assemblea ed ai sensi della L. n. 4/2013.

12. Può istituire lo Sportello dei Consumatori ai sensi dell'Art. 20 del presente Statuto e ne nomina, su proposta del Presidente, il responsabile.

13. Nomina su proposta del Presidente i componenti del Comitato di controllo deontologico in conformità alle linee guida approvate dall'Assemblea ed ai sensi della L. n. 4/2013.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra gli Associati in regola con il versamento dei contributi, seguendo le modalità riportate dal Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente:

- a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione; ne ha la firma, che può delegare;
- b) ha la rappresentanza politica ed esercita l'azione politico-sindacale nell'ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, avvalendosi della collaborazione dei membri della Giunta a cui siano attribuite competenze nelle materie di volta in volta oggetto di relazione;
- c) ha la gestione ordinaria della Associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento dell'attività della Associazione stessa;
- d) su proposta del Segretario Generale, approva l'ordinamento degli uffici;
- e) propone al Consiglio la nomina dei membri della Giunta in numero non superiore a 4, scelti tra i componenti il Consiglio, indicandone 2 che assumono la carica di Vicepresidente;
- f) può nominare, tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- g) ha la facoltà, su espressa delega di Confcommercio Milano e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- h) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- i) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
- l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
- m) dopo aver informato la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. Fuori dal caso previsto all'art. 12, comma 13, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vicepresidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vicepresidente più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 18 - LA GIUNTA

1. La Giunta di Pro4Digital è composta dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da massimo due altri membri di Consiglio. La Giunta è presieduta dal Presidente, lo affianca nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative della Associazione e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

3. La Giunta:

- a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
- c) propone al Consiglio i provvedimenti di esclusione;
- d) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta o nel caso in cui egli cessi di appartenere al sistema associativo confederale, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta, che può tenersi anche per via telematica, è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Pro4Digital è composto da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente il quale deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo.

4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce alla Assemblea con relazione scritta sul conto consuntivo di ciascun anno.

Art. 20 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono al loro interno il Presidente; la carica di componente del Collegio è incompatibile con la carica di componente di qualsiasi altro organo associativo.

2. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia e giustizia che interpreta i regolamenti e lo statuto dell'Associazione ed ha competenza nelle controversie tra gli Associati. Le sue sentenze sono inappellabili.

Art. 21 - SPORTELLLO DEL CITTADINO/CONSUMATORE

1. Lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore è attivato ai sensi dell'Art. 27-Ter del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
2. Possono rivolgersi allo sportello gli utenti/consumatori delle prestazioni professionali in caso di contenzioso con i professionisti nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
3. Il Responsabile dell'Ufficio, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione, deve essere un avvocato, un mediatore oppure un dottore in legge abilitato al patrocinio legale.

Art. 22 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale:
 - a) sovrintende a tutti i servizi di Pro4Digital;
 - b) adotta le disposizioni necessarie per assicurarne il regolare funzionamento del quale ha la responsabilità;
 - c) propone i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del personale;
 - d) coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato;
 - e) partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un Notaio o ad un componente dell'Organo;
 - f) è responsabile della segreteria degli Organi associativi;
 - g) sottoscrive per validazione tutti gli atti emanati dagli Organi, ad eccezione delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
 - h) opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo;
 - i) sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità del conto consuntivo alle scritture contabili.
2. L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Consiglio Direttivo il quale, nella selezione del nominativo a cui attribuire detto incarico, deve attenersi ai criteri indicati da Confcommercio Milano.
3. Ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 9 comma 5, l'incarico di Segretario Generale è, inoltre, incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di

persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 23 - ATTESTAZIONI

1. La qualifica di Associato ex art. 6 del presente Statuto permette l'inserimento nell'elenco dei professionisti ICT sulla base del regolamento delle competenze professionali di cui all'art. 5, lett. a).
2. Tale qualifica è rinnovabile annualmente ed è soggetta al raggiungimento degli standard qualitativi e di qualificazione professionale.
3. L'attestazione ha validità annuale e si rinnova ad ogni rinnovo dell'iscrizione. La scadenza è indicata nell'attestazione stessa.

Art. 24 - IL CODICE DEONTOLOGICO e IL CODICE ETICO

1. Tutti gli Associati devono sottoscrivere ed attenersi al codice Deontologico dell'Associazione ed al codice Etico, di Confcommercio Milano e di Confcommercio Imprese per l'Italia.

Art. 25 - IL PATRIMONIO ASSOCIATIVO

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione.
2. Le entrate dell'Associazione sono rappresentate da:
 - contributi associativi ordinari;
 - contributi ed erogazioni derivanti da soggetti del sistema confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - contributi associativi integrativi annuali (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
 - proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - contributi associativi straordinari;
 - contributi associativi suppletivi;
 - oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo;

- beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa Associazione;
- proventi vari.

Art. 26 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione di quello preventivo.
3. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall'Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente Statuto.
4. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Art. 27 - VERBALI

1. I verbali delle Assemblee degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta dovranno essere trascritti in appositi libri a cura del Segretario Generale.

Art. 28 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento di Pro4Digital, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29 - DOPPIO INQUADRAMENTO

1. L'Associazione, d'intesa con Confcommercio Milano, assicura il doppio inquadramento degli Associati.
2. Il contestuale inquadramento degli associati, attraverso le Associazioni costituenti Confcommercio Milano, nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 2 e del comma 6 dell'articolo 6, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto di Confcommercio Milano e dallo Statuto Confederale.
4. Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Confcommercio Milano possono essere decise dal Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano.

Art. 30 - DELEGA AMMINISTRATIVA

1. Pro4Digital può, con il consenso di Confcommercio Milano, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzarne la solidità economico-patrimoniale, la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Confcommercio Milano.

In tal caso Pro4Digital assumerà, ai sensi e per gli effetti artt. 17 comma 3 e 46 comma 3 dello Statuto di Confcommercio Milano, la qualifica e lo status di associazione amministrata e gli articoli:

9, c.1 lett e)

12, c 2 lett b) e c)

12, c. 2 lett d) punto 3

13, c. 3

13, c. 6 con riguardo al rendiconto ed al conto preventivo

15, c. 3 lett b) e c)

16, c 2

17, c 2 lett h)

19

20

25

26

28

del presente non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale Statuto.

2. Nel caso di regime di Associazione amministrata, il Segretario Generale dell'Associazione viene nominato da Confcommercio Milano e riferisce periodicamente al Segretario Generale di Confcommercio Milano al quale risponde.

3. Verranno sostituite, integrate o modificate le norme afferenti all'adesione, l'organizzazione interna ed il funzionamento degli organi non conformi ai principi, requisiti e indirizzi previsti da Confcommercio Milano per le Associazioni costituenti in regime di amministrate.

4. L'adeguamento di cui ai precedenti commi dovrà essere deliberato dall'Assemblea (art 12 comma 3 lett. b) entro 6 (sei) mesi dall'adozione del diverso regime amministrativo.

Art. 31 – NORMA DI RICHIAMO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si applicheranno le norme dello Statuto Confcommercio di Milano e dello Statuto Confederale, in quanto compatibili, ed in mancanza le norme in materia vigenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 18 dicembre 2024